

Art. 67
Il Delegato Provinciale

I Consiglieri Provinciali eletti con il maggior numero di voti, esplicano le funzioni di Delegati al Congresso.

Ad ogni Sezione Provinciale spetta un delegato a prescindere dal numero dei Soci iscritti aumentato di un'unità in ragione di uno ogni quattrocento Soci e o frazione superiore a duecento.

Il numero dei delegati al Congresso deve riferirsi alla situazione dei soci effettivi al momento della convocazione del Congresso.

In caso di impedimento o di espressa rinuncia scritta verificatesi entro trenta giorni dall'inizio dei lavori congressuali i delegati sono sostituiti, se presenti, dai primi dei non eletti seguendo i criteri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 67 (R)

Nel caso in cui i Consigli Provinciali siano stati integrati ai sensi dell'art. 64 c. 3, le funzioni di Delegati al Congresso sono esplicate dai Consiglieri Provinciali eletti in occasione dei rispettivi Congressi Provinciali ordinari.